

521.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDICE		PAG.
Missioni	PAG.	
	32611	
Disegno di legge (<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	32614	
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		
Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti (3732)	32611	
PRESIDENTE	32611	
		PAG.
		32612, 32614
		32611
		32611, 32613
		32611
		32611

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 novembre 1971. (È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che i deputati Bemporad, Natali, Pedini, Taviani, Vedovato e Vetrone sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ROBERTI ed altri: « Estensione agli addetti alle centrali nucleari ed ai laboratori di ricerca e radiologia industriale delle indennità " di rischio da radiazioni " » (3787).

Sarà stampata e distribuita.

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al regime fiscale degli accendigas per uso domestico il deputato De Ponti in sostituzione del deputato Napolitano Francesco, deceduto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti (3732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Perdonà.

PERDONA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la CEE ha rivolto un richiamo al nostro Governo in quanto le facilitazioni concesse per la produzione della vinaccia e del vermut contrastano con la legislazione degli altri Stati. Il nostro Governo, pur avendo cercato di attenuare il tenore delle accuse mediante sue deduzioni al riguardo, in effetti ha creduto opportuno accettare le osservazioni mosse dalla Comunità. Con le disposizioni previste dagli articoli del presente provvedimento ci si vuole appunto uniformare alle direttive della CEE.

L'articolo 1 del decreto-legge prevede che gli abbuoni previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, non si applichino all'acquavite di vino prodotta dal 1° novembre 1971. Anche per quanto riguarda — questo è stabilito nell'articolo 2 — le deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche, viene eliminata la possibilità di questo abbuono per uniformarsi alla legislazione degli altri paesi.

Per il vermut importato dall'estero — questo viene stabilito nell'articolo 3 — vengono concesse le stesse facilitazioni accordate ai vermut di produzione nazionale.

Con questo provvedimento il Governo intende allinearsi, e di fatto si allinea, alla legislazione degli altri Stati della Comunità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore, con le cui conclusioni concordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Governo e della Commissione, avvertendo che gli emendamenti presentati s'intendono riferiti agli articoli del decreto-legge. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

PRESIDENTE. L'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

« Gli abbuoni previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, non si applicano all'acquavite di vino prodotta dal 1° novembre 1971 ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

« Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta in commercio con denominazione *brandy*, stabilito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel comma aggiunto con l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è ridotto ad un anno ».

L'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

« Al vermut importato dall'estero, prodotto dal 1° novembre 1971 sotto vigilanza finanziaria, e fabbricato conformemente alle disposizioni del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, e successive modificazioni, si applicano le agevolazioni previste per il vermut di produzione nazionale dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, fermo restando il pagamento del diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.

I requisiti per fruire dei benefici di cui al precedente comma devono risultare da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e del Ministro per il commercio con l'estero ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, dopo le parole: e successive modificazioni, *aggiungere le parole:* nonché alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

3. 1. **Bo, Vespignani, Borraccino, Raffaelli, Lenti, Cesaroni, Giannini, Ognibene, Marras, Bonifazi.**

L'onorevole Bo ha facoltà di svolgerlo.

BO. Signor Presidente, noi siamo d'accordo anche sull'emendamento presentato dalla Commissione per l'allineamento delle norme sull'invecchiamento del *brandy* italiano alle norme già in atto in Francia. Per quanto riguarda il nostro emendamento non è necessaria una particolare illustrazione, anche perché si tratta più che altro di un emendamento formale e non di sostanza.

Quello piuttosto che vorrei rilevare, cogliendo l'occasione di questo dibattito, è che il decreto di cui ora stiamo discutendo la conversione si accompagna o meglio precede un altro decreto simile che si trova all'esame della nostra Commissione agricoltura, riguardante l'obbligo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Il rilievo che noi vorremmo fare è che entrambi questi decreti arrivano in ritardo e, direi, arrivano sotto la spinta e perfino sotto la minaccia della Commissione della CEE di ricorrere alla Corte dell'Aja, cosa che si è già verificata in passato e anche per questioni più gravi, che — credo sia il caso di ricordarlo — riguardano la viticoltura italiana. Mi riferisco in particolare alla questione del catasto viticolo. Questi decreti giungono in ritardo soprattutto in un momento in cui si constata — e questo è l'aspetto più critico che vogliamo mettere in evidenza — l'assenza di una seria politica riguardante l'alcole in Italia, cioè di una politica che non pensi solo a quelli che possono essere i legittimi interessi dell'industria della distillazione che si è conquistato il suo spazio non solo a livello nazionale, ma anche internazionale; o dei fabbricanti di vermut, ma che pensi anche agli interessi dei viticoltori che producono in fin dei conti la materia prima necessaria a questo processo produttivo e che vedono ridursi anno per anno i prezzi delle vinacce e ogni possibilità di utilizzare a livello economico anche ciò che potrebbe derivare da una distillazione a favore del viticoltore.

La portata limitata di questo provvedimento evidentemente non avrebbe meritato un intervento e non ci spinge a fare un discorso, diciamo, più a fondo su queste cose. Con gli accenni che abbiamo voluto fare intendiamo però richiamare l'attenzione del Governo e della maggioranza, e anche nostra, perché ci sembra che, se la richiesta di eliminare una serie di discriminazioni fiscali, che sta alla base del provvedimento in discussione, rappresenta qualcosa di qualitativamente nuovo, ciò rappresenta prima di tutto una condanna

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1971.

sia pure in termini di superamento di una politica protezionistica che ha fatto, dobbiamo dirlo molto chiaramente, la fortuna dei grandi distillatori lasciando al tempo stesso insóluto sia il problema dell'emarginazione contadina che anche in questo campo constatiamo, sia soprattutto il problema di un mercato equilibrato dell'alcole in Italia. Tutti ricordiamo, ad esempio, le proteste degli industriali del vermut quando la legge delega del 1964 per la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 sulle frodi aveva affermato il principio dell'impiego di solo alcole da vino per l'arricchimento del vermut e dei vini speciali in genere. Protestavano allora, e giuravano, sulla assoluta insufficienza di alcole da vino in Italia; eppure già da quattordici anni era operante in Italia il decreto-legge n. 142 del 18 aprile 1950, che prevedeva il beneficio fiscale che oggi la CEE ci spinge ad abolire, e che allora veniva giustificato con il fine di consentire la distillazione di 2 milioni di ettolitri di vino ogni anno, di vino sano e genuino — si diceva allora — indipendentemente dalla domanda del mercato del distillato. Era evidente allora che gli industriali distillatori e quelli del vermut tendevano ad avere — come si suole dire — la botte piena e la moglie ubriaca. Sarebbe però lecito chiedere oggi al Governo (nel momento in cui è costretto dalla CEE a proporre l'abolizione di quel privilegio fiscale) un consuntivo economico del passato — in collegamento alle finalità di quelle agevolazioni fiscali — unitamente ad un preventivo fiscale sulle maggiori entrate che ne possono derivare, anche in considerazione delle nuove prospettive aperte dal disegno di legge n. 3750, attualmente in discussione in Commissione agricoltura, con il quale si sancisce l'obbligo di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, il nostro gruppo prende atto dell'abolizione degli abbuoni di cui al decreto-legge n. 142, prende atto dell'estensione ai vermut importati delle agevolazioni previste dal decreto-legge n. 1200, esprimendo però una riserva sulla mancata estensione delle stesse agevolazioni all'acquavite invecchiata di importazione, questione che potrebbe anche essere sollevata dalla CEE. Si tratta di una riserva formale, che potrebbe tuttavia presentare motivi di preoccupazione.

Ma la nostra riserva principale — e mi ricollego all'osservazione che facevo prima — si riferisce al fatto che ancora una volta si tratta di provvedimenti affrettati, disorganici e che vanno a beneficio esclusivo dell'industria del-

la distillazione. Si varano queste « legghine », imposte tra l'altro dalla CEE, senza pensare ad una seria politica riguardante l'alcole ed al modo concreto per realizzarla. A nostro avviso, così non si può continuare, se si tiene presenti le crescenti difficoltà che oggi ci sono nel settore vitivinicolo per quanto riguarda il coltivatore diretto singolo o associato. È ora, a nostro giudizio, che il Governo dimostri che la distillazione non è un affare esclusivo degli industriali, ma è innanzi tutto un problema della viticoltura. E di conseguenza è tempo che il Governo si impegni con provvedimenti legislativi più organici per una politica nazionale riguardante l'alcole. Non è più possibile sentir parlare di un progetto di regolamento della CEE per un mercato comune dell'alcole di origine agricola, regolamento che prevede tra l'altro aiuti all'invecchiamento, senza che l'Italia sia in grado di garantire altrettanti e più efficaci aiuti all'invecchiamento non solo per gli spiriti, ma anche per i suoi vini di qualità, o senza che sia in grado addirittura di garantire quel catasto viticolo che è stato già motivo di richiami a livello comunitario, soprattutto senza che l'Italia sia in grado di garantire nuove strutture pubbliche e cooperative di distillazione che siano al servizio dei contadini. Noi abbiamo fatto questa osservazione perché riteniamo che solo per questa via oggi vadano affrontati e risolti i problemi di una nuova politica della distillazione, superando ogni ritardo ed ogni residuo di protezionismo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Bo 3. 1 ?

PERDONA, Relatore. Mi riferisco anzitutto all'emendamento della Commissione che mira ad aggiungere dopo il primo comma all'articolo 1 del decreto-legge il seguente comma: « Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta in commercio con denominazione *brandy*, stabilito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel comma aggiunto con l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è ridotto ad un anno ». La ragione di questo emendamento è facilmente intuibile: l'allineamento va bene, ma occorre non danneggiare la nostra produzione. Poiché all'estero è previsto come periodo massimo un anno di invecchiamento, sembra opportuno seguire lo stesso criterio anche nel nostro paese.

L'emendamento Bo 3. 1 riguarda l'articolo 3 del decreto-legge ed è volto ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « e successive modificazioni », le altre « nonché alle

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ». Ciò perché l'articolo precedente fa richiamo a leggi che parlano della fabbricazione, mentre il decreto citato in questo emendamento fa richiamo anche alle sanzioni relative alla repressione fiscale. Ritengo opportuno inserire questo emendamento perché esso ci consente di allinearci ancor meglio con la legislazione degli altri paesi, e pertanto esprimo parere favorevole ad esso.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Accetto entrambi gli emendamenti. In particolare mi dichiaro favorevole all'emendamento della Commissione, perché esso prevede l'allineamento dei periodi di invecchiamento del *brandy* italiano al periodo di invecchiamento richiesto per il *cognac* francese, che è di un anno. È altresì da tener presente che questa norma è contenuta già in uno schema di disegno di legge che il Ministero della industria ha predisposto, di concerto con tutti i ministeri interessati, in particolare con quello dell'agricoltura e, per quanto di competenza, con il Ministero delle finanze e che dovrebbe essere presentato fra breve.

Accetto anche, come ho già detto, l'emendamento Bo 3. 1 poiché tale emendamento, che fa riferimento al decreto 12 febbraio 1965, n. 162, in sostanza mira a mettere sullo stesso piano il vermut importato dall'estero e quello prodotto in Italia, in quanto l'alcole che si usa per la produzione di detto vermut deve essere esclusivamente alcole di vino o di materie vinose.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bo 3. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Comunico che la XI Commissione (Agricoltura) ha deliberato nella seduta odierna, al termine dell'esame del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione » (3750),

Se non vi sono obiezioni, rimane così da riferire oralmente sul provvedimento.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO